

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO ATTIVO DEL 1849.

FARINA P. sale alla ringhiera e legge la relazione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio attivo del 1849 (*V. Doc., pag. 275*).

IL PRESIDENTE. La relazione sarà stampata e distribuita agli uffici. (*Gazz. P.*)

DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LE TRIBUNE PUBBLICHE DELLA CAMERA.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del regolamento delle tribune pubbliche. Esso viene proposto dalla Commissione nei termini seguenti (*V. Doc., pag. 250*).

Il nuovo relatore della Commissione ha la parola per dare ulteriori schiarimenti.

BRIGNONE, relatore (1). Signori, la Commissione incaricata di preparare e proporvi una disposizione atta a mantenere nella Camera quell'ordine e quel rispetto che si conviene alla maestà del Parlamento, e senza cui ogni libera discussione sarebbe impossibile, in seguito al vostro voto con cui le mandaste di eleggersi un nuovo relatore in surrogazione del signor avvocato Buffa, ora ministro di commercio e di agricoltura, mi onorò di tale incombenza, e mi commise di sostenere il suo progetto, persuasa che lungi dal restringere il diritto del pubblico di assistere alle nostre discussioni, il progetto che vi fu presentato agevola anzi ed assicura tale diritto a vantaggio degli onesti e pacifici cittadini.

Ed infatti la principale disposizione nel progetto contenuta è la divisione della tribuna destinata al pubblico in più sezioni, numerate, con una porta d'accesso per ciascheduna sezione; invece che quella tribuna, lunga della metà della circonferenza della sala e larga poco oltre un metro, ha ora una sola porta d'accesso ad una delle estremità. Quindi ne avviene che chi si trova all'estremità opposta non può uscirne a volontà, e se l'ordine viene turbato, nè può ristabilirsi senza l'espulsione degli inquieti, è forza di comprendere con questi anche gli innocenti.

Tutti gli altri articoli del progetto non sono altro che una spiegazione od un mezzo efficace di esecuzione del regolamento della Camera nella parte relativa.

Il primo articolo è la copia sincera dell'articolo 88 del regolamento; se non che all'obbligazione ivi imposta di rimanere in silenzio, ed a capo scoperto, sarebbe aggiunta la proibizione di ogni segno di approvazione o disapprovazione.

Questa disposizione che si rinvie nei regolamenti di tutti gli altri Parlamenti è necessaria al decoro della Camera ed alla libertà dell'espressione delle opinioni dei deputati.

L'egregio primo relatore della Commissione diceva nella sua relazione: « che il pubblico deve intervenire alla Camera non per giudicare ma per udire, serbandosi a profferire poi fuori di questo recinto quel giudizio che stimerà più giusto. »

L'articolo secondo contiene la divisione di cui vi parlava delle tribune pubbliche in varie sezioni e lo stabilimento di un inserviente a caduna sezione per vigilare l'osservanza del regolamento. La Commissione crede indispensabile questa

disposizione. Essa annuirebbe tuttavia al cangiamento del titolo di *alabardieri* in altro qualunque che fosse proposto e che la Camera stimasse più confacente.

L'articolo 3° del progetto ripete l'articolo 89 del regolamento con questa differenza che invece che il regolamento stabiliva che coloro i quali turbassero l'ordine sarebbero sull'istante tradotti avanti l'autorità competente, il progetto dice solo che saranno fatti uscire.

Il progetto aggiunge che ove non si possano conoscere coloro che turbano l'ordine, si farà sgombrare quella sezione nella quale l'ordine sia turbato.

Questa disposizione è pure copiata dai regolamenti stranieri, ed è d'altronde consigliata da una necessità stata già dalla Camera sperimentata. Se le tribune si muovono a disordine ostinato, non vi ha altro mezzo fuorchè quello di sospendere le sedute o quello di far sgombrare le tribune. Il primo mezzo è contrario al decoro della Camera ed alle esigenze degli affari. Si fu affinché il secondo non abbia a privare i cittadini innocenti del diritto che loro appartiene, che la Commissione vi propose la divisione delle tribune nel modo anzi indicato.

L'articolo 4°, in cui è detto che *la sezione o le sezioni fatte sgombrare rimarranno vuote durante tutto il resto della seduta*, è un mezzo indispensabile per ottenere il silenzio e l'ordine della Camera, imperciocchè altramente, ove pochi turbolenti si ostinassero, avrebbero il mezzo di costringere la Camera a desistere dai suoi lavori.

Nè vale il dire che ne verrebbe di troppo diminuito il numero delle persone estranee alla Camera, che potrebbero assistere alle sedute. Queste, secondo che dicono gli autori nella materia, e siccome praticano gli altri Parlamenti, non devono mai essere in numero maggiore della metà dei rappresentanti. Ora in questa Camera eccede ordinariamente di gran lunga. Ciò sia pure; la Commissione non propone una restrizione, ma alla condizione che la Camera non ne sia disturbata nelle sue discussioni. Vuolsi d'altronde ritenere che l'esclusione non sarà mai per i cittadini onesti ed amanti della libertà, i quali sono pure l'immensa maggioranza della popolazione, ma solo per gl'indiscreti e sconsigliati.

Dell'articolo 5°, il quale dice che gl'individui fatti uscire in virtù dell'articolo terzo, in caso di recidiva non saranno più ammessi ad assistere alle sedute della Camera per tutto il tempo della sezione, la Commissione non si dissimulò la difficoltà della prima esecuzione. Tuttavia essa credette opportuna questa disposizione contro coloro che si prendessero spesso di farsi ripetutamente causa di disordini nella Camera.

L'articolo 6° dice « che in caso d'oltraggio alla Camera od ai suoi membri, il colpevole sarà arrestato e tradotto davanti all'autorità competente. »

Questa misura era prescritta dall'articolo 89 del regolamento contro coloro che avessero turbato solamente l'ordine. Ora invece si propone di limitarla a quelle persone che facessero oltraggio ai deputati od alla Camera. È questa perciò una variazione piuttosto d'indulgenza che di severità.

Presentato il progetto sotto questo aspetto, che è il suo genuino, spera la Commissione che la Camera, la quale riconobbe la necessità di nuove disposizioni ed ordinò che le fossero proposte, sarà per accoglierlo favorevolmente, nè le sfuggirà che esso mira a questi due soli fini, cioè che avvenendo disturbi nelle tribune si possano far uscire coloro soli che ne furono la causa, e non sia tutto il pubblico espulso, e che le sedute della Camera non possano venir interrotte od impedita a volontà di pochi individui.

(1) Il deputato Brignone venne nominato a sostenere l'ufficio di relatore in sostituzione del deputato Buffa nominato ministro.